CAMERA DEI DEPUTATI N. **6699**-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 3 febbraio 2000

(Relatore: **DAMERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 gennaio 2000 (v. stampato Senato n. 4403)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 gennaio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge n. 485 del 1999 provvede a prorogare i termini per l'entrata in vigore a regime del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, introdotto, in via sperimentale, dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il cosiddetto « sanitometro ».

Il decreto-legge consta di un unico articolo: il comma 1 fissa al 31 dicembre 2000 il nuovo termine per l'introduzione a regime del « sanitometro », ai fini della valutazione della situazione economica che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. Conseguentemente, il comma 2 provvede a prorogare alla stessa data il regime transitorio delle esenzioni stabilito dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato al Senato, si fa presente che lo slittamento dei termini si rende necessario per le difficoltà che si sono registrate nelle fase di sperimentazione del nuovo sistema, in sede di applicazione dei criteri di valutazione della condizione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. Poiché la fase sperimentale costituisce un passaggio essenziale per la valutazione della nuova disciplina, si è ritenuto di dover disporre la proroga del termine.

Tale scelta è stata condivisa dalla XII Commissione affari sociali, atteso che l'applicazione a regime di uno strumento legislativo sofisticato quale il sanitometro non può che essere preceduta dalla piena soddisfazione delle condizioni originariamente previste dal legislatore.

Le Commissioni competenti hanno espresso il parere previsto, con la sola eccezione della Commissione affari costituzionali. In particolare, il Comitato per la legislazione ha ritenuto, alla luce dei parametri di cui agli articoli 16-*bis* e 96-*bis*, del regolamento, che non vi fosse nulla da osservare, mentre la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole.

La XII Commissione Affari sociali ha licenziato il provvedimento senza modificazioni, come del resto aveva già fatto il Senato.

Auspico, infine, una rapida conversione del decreto in discussione.

Silvana DAMERI, *relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6699,

constata la genericità del titolo del decreto-legge che non dà conto della limitazione del contenuto dell'intervento che si intende realizzare alla sola materia dei termini,

rilevato che l'osservanza dei termini per gli adempimenti normativamente stabiliti costituisce una esigenza primaria rispetto ad obiettivi di corretta e razionale politica normativa, anche al fine di evitare incertezze interpretative soprattutto in materie oggetto di rilevanti interventi innovativi,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	

Decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 298 del 21 dicembre 1999.*

Disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, al fine di consentirne una migliore definizione delle modalità attuative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: « e comunque a partire dal 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « cui si provvede entro il 31 dicembre 2000 ».

2. Nel comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « cui si provvede entro il 31 dicembre 2000 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BINDI, *Ministro della sanità.*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

PAGINA BIANCA

DDL13-6699A
Lire 500